



Regolamento per le candidature

approvato il 20 febbraio 2008

dal Coordinamento Nazionale del Partito Democratico

Preso atto che l'interruzione anticipata della XV legislatura impedisce l'adozione del Regolamento quadro di cui all'articolo 18, comma 3, dello Statuto;
visti gli articoli 45, comma 2, 18, comma 9, 19 comma 2 dello Statuto;
nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 19 dello Statuto nonché dall'articolo 1, comma 3, dall'articolo 2, comma 4, lettera c) e del comma 5, lettera h) del medesimo articolo;
considerato il parere della Conferenza dei Segretari regionali e dei Segretari provinciali di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 18, comma 9, dello Statuto;
nel rispetto degli articoli 21 e 22 del medesimo;
la selezione delle candidature al Parlamento nazionale per le elezioni del 13 e 14 aprile 2008 è interamente disciplinata dal presente Regolamento.

Art 1

Le candidature sono definite con il criterio del massimo coinvolgimento degli aderenti e con il metodo delle consultazione disciplinata con il presente regolamento.

Art 2

Non può essere candidato, ex art. 21 dello Statuto, chi si trovi in contrasto con le norme del codice etico ed in particolare nelle condizioni di cui al punto 5 dello stesso nonché chi non risulti in regola con le norme che prevedono il finanziamento degli eletti al partito o non abbia adempiuto a quelle previste nei partiti fondatori.

Art 3

Il coordinamento nazionale concede la deroga di cui all'art. 22 comma 6, anche ove abbiano esercitato il mandato parlamentare per la durata di tre mandati (15 anni), prevista come condizione di non ricandidabilità dall'art. 22 comma 2, al segretario del partito, ai presidenti delle Camere, ai ministri, ai capigruppo parlamentari, alle parlamentari, qualora si trovino attualmente nella suddetta condizione.

Art 4

In considerazione dell'esigenza di aumentare la rappresentanza femminile in parlamento e di favorire l'ingresso nei gruppi parlamentari di giovani e personalità della società civile, il Coordinamento nazionale delibera altresì la non ricandidabilità dei parlamentari con tre mandati o quattro mandati, anche se complessivamente di una durata inferiore a quindici anni, concedendo la deroga di cui all'art. 22 comma 6 ai ministri, ai presidenti e vicepresidenti delle Camere, ai

presidenti e vicepresidenti dei gruppi parlamentari, ai segretari dei partiti confluiti, ai componenti l'esecutivo nazionale ai segretari regionali e alle parlamentari, qualora si trovino attualmente nella suddetta condizione.

Art 5

Il coordinamento potrà altresì concedere, ex art. 22 comma 6, ai parlamentari che si trovino nelle condizioni di cui al precedente art.4 e che ne facciano richiesta entro il 22 febbraio 2008, la deroga di cui all'art. 22 comma 7.

Il numero complessivo di deroghe non potrà comunque superare il 10% degli eletti alle elezioni politiche del 2006 nelle liste di Ulivo, Ds e Margherita, ex art. 22 comma 7.

Costituirà elemento di valutazione, in sede di concessione delle deroghe e comunque di ricandidature di parlamentari uscenti, anche il numero dei mandati europei, regionali e di governo esercitati.

Art 6

Le proposte di candidatura nazionale includono dirigenti politici di rilievo nazionale, nel rispetto del pluralismo politico interno; personalità espressive di importanti realtà della società italiana; persone con competenze acclarate, che assolvano a rilevanti esigenze di buon funzionamento dei gruppi parlamentari, persone indicate da altre forze politiche con le quali il Pd abbia stretto accordi politico elettorali.

Tali proposte sono avanzate dal Segretario nazionale, sentito il gruppo di lavoro collegiale da lui costituito per il coordinamento delle liste, presieduto dal vicesegretario nazionale e di cui fa parte il Coordinatore della fase costituente, nel rispetto dei criteri indicati dal presente regolamento in particolar modo quello che garantisce la presenza di entrambi i sessi.

Le proposte di candidatura nazionale sono, con riferimento a ciascuna lista circoscrizionale per la Camera dei Deputati e a ciascuna lista regionale per il Senato della Repubblica, in numero pari ad un terzo dei parlamentari riconducibili al Partito Democratico eletti nel medesimo ambito territoriale e per la stessa carica nelle elezioni del 2006.

In ogni caso il numero complessivo di candidature nazionali non può superare quello relativo alle stesse nelle liste di Ulivo, Ds e Margherita alle ultime elezioni politiche.

Le capilista e i capilista sono indicati dal Segretario Nazionale, sentiti i segretari regionali. In ogni caso, le capilista o i capilista non espressione dei territori compresi nelle circoscrizioni interessate sono ricompresi nel numero di proposte di candidatura nazionale di cui al precedente comma.

Art 7

In assenza del Regolamento quadro per le elezioni primarie di cui ai commi 3 e 9 dell'art. 18 dello Statuto, la cui predisposizione e approvazione è stata resa impossibile dallo scioglimento anticipato delle Camere prima dell'approvazione dello Statuto stesso, i Segretari regionali possono promuovere le forme di consultazione democratica, previste dallo stesso art. 18 comma 9, per raccogliere proposte di nuove candidature dai livelli territoriali, entro il 25 febbraio, dandone adeguata pubblicità.

Non possono essere proposte candidature di parlamentari uscenti che si trovino nelle condizioni di

cui all'art. 22 comma 2 dello Statuto o dell'art. 2 del presente regolamento.

Art 8

Sulla base di quanto emerso dai circoli il coordinatore provinciale redige entro il 26 febbraio una rosa di nomi che indica al segretario regionale, tenendo conto delle indicazioni emerse dai circoli.

Art 9

Sulla base delle indicazioni raccolte il segretario regionale, predispone entro il 2 marzo 2008, d'intesa con la conferenza dei segretari regionali e con il gruppo di lavoro nazionale di cui all'art. 6 comma 2 del presente regolamento, una proposta di lista che recepisce le candidature nazionali di cui all'art. 8 e che assicura una rappresentanza femminile pari almeno a un terzo delle candidature e dei potenzialmente eletti ed una equilibrata presenza dei rappresentanti di tutte le province.

Il Coordinamento nazionale approva tutte le liste per l'elezione di Camera e Senato entro il 3 marzo 2008.

Art. 10

I candidati alle elezioni politiche si impegnano a contribuire alle spese che il partito sostiene per la campagna elettorale attraverso un versamento da effettuarsi contestualmente alla firma dell'accettazione di candidatura. L'ammontare di tale versamento sarà definito d'intesa tra la Tesoreria nazionale e i regionali e dovrà tener conto della posizione del singolo candidato nella lista.

Le risorse così raccolte restano nella esclusiva disponibilità delle articolazioni territoriali secondo la ripartizione che i segretari regionali definiranno.

In riferimento all'art. 23 comma 2 dello Statuto i parlamentari eletti verseranno un contributo mensile nella misura che sarà determinata dalla Tesoreria nazionale d'intesa con i Gruppi parlamentari.

Art 11

La Commissione elettorale di garanzia, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) dello Statuto, si compone di nove persone, non candidabili alle elezioni politiche.